

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1398 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/654 che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accettazione delle omologazioni rilasciate in conformità ai regolamenti n. 49 e n. 96 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 11, l'articolo 25, paragrafo 4, lettere b) e c), l'articolo 34, paragrafo 9, lettera c), e l'articolo 42, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Ai servizi tecnici sono state affidate funzioni decisionali in caso di mancata accettazione della rappresentatività del motore capostipite proposto per una famiglia di motori alimentati a gas naturale/biometano (GN) o gas di petrolio liquefatto (GPL), compresi i motori a doppia alimentazione. Tuttavia, considerando l'impatto complessivo di tali decisioni sul processo di omologazione, la responsabilità di tali decisioni dovrebbe spettare alle autorità di omologazione.
- (2) L'allegato IV, appendice 1, punto 11.4.2.1.4, del regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione⁽²⁾ prevede che, una volta bloccato, il contatore può essere azzerato solo se non è stato rilevato alcun malfunzionamento del controllo degli NO_x durante le precedenti 40 ore di funzionamento del motore. La versione pertinente del regolamento UNECE n. 49 prescrive tuttavia che non devono essere rilevati malfunzionamenti del controllo degli NO_x nelle precedenti 36 ore, anziché nelle precedenti 40 ore, di funzionamento del motore. Questo disallineamento impedisce l'accettazione dell'equivalenza delle omologazioni rilasciate a norma della pertinente versione del regolamento UNECE n. 49. Un requisito meno rigoroso corrispondente ad almeno 36 ore dovrebbe pertanto essere considerato sufficiente ai fini del rilascio di un'omologazione UE a norma del regolamento (UE) 2016/1628.
- (3) Conformemente all'allegato V, punto 1, quinto capoverso, del regolamento delegato (UE) 2017/654, i servizi tecnici possono escludere i punti di funzionamento da qualsiasi superficie di controllo del motore per l'esecuzione del ciclo di prova stazionario non stradale. Tuttavia, considerando l'impatto complessivo di tali decisioni sul processo di omologazione, è opportuno richiedere l'accordo delle autorità di omologazione in merito a tali esclusioni.

⁽¹⁾ GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 1).

